Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 15 DEL 11 APRILE 2023

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di supporto giuridico agli operatori dei Servizi Sociali dell'Azienda, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020. CIG: Z793ABCF9A

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:
- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Premesso che:
- lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;
- i Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola hanno conferito all'Azienda ASPA la gestione del servizio territoriale di Tutela dei Minori e del Servizio Sociale Territoriale;
- il servizio Tutela minori e il Servizio Sociale Territoriale dell'Azienda necessitano di supporti complementari alle attività tipiche dei servizi stessi, in particolare nel Servizi Tutela Minori, il cui intervento avviene sulla base di uno specifico mandato da parte dell'Autorità Giudiziaria;

Considerata l'importanza del rispetto e della correttezza nell'applicazione delle norme e del quadro giuridico di riferimento per i servizi citati anche in assenza di uno specifico mandato da parte dell'A.G.;

Valutato di supportare nell'espletamento delle mansioni proprie degli operatori sociali, condividendone i contenuti normativi e le conseguenze delle azioni intraprese dalle assistenti sociali e da altre figure professionali;

Accertato che si tratta di competenze ad elevato contenuto specialistico per le quali sono necessarie formazione ed esperienza professionale adeguata, non rinvenibili all'interno dell'Azienda, fra il personale dipendente;

Considerato che si vuole procedere all'affidamento di servizio di supporto giuridico, tramite affidamento diretto, mediante stipula di Accordo Quadro con unico operatore economico:

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- la durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o nel caso di urgenza dalla consegna;
- terminato il periodo di riferimento o esaurito l'importo massimo stimato, l'accordo si intenderà concluso;
- qualora l'importo massimo non venga raggiunto l'Azienda ASPA si riserva di procedere ad una proroga *annuale;*
- ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, sulla base delle esigenze di servizio raccolte negli anni, il valore massimo stimato dell'affidamento, è pari ad € 5.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza;

Inteso che il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato sulla base dell'effettivo fabbisogno delle prestazioni effettivamente richieste;

Precisato che l'importo dell'appalto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Azienda. Ne consegue che l'operatore economico non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato;

Preso atto che trattarsi di un c.d. "lotto funzionale" e non di affidamento preordinato alla violazione delle procedure UE, in quanto la prestazione oggetto del contratto presenta caratteristiche di funzionalità e/o fruibilità, e comunque calibrata per garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:
- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;

Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";
- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.12.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Vista la proposta economica dello Studio Legale Avvocato Mascia Ketty Bonetti Gandolfi con sede in via G. Savoldo n. 6 – 25124 Brescia (BS) – CF: BNTMCK73170B157P – P.IVA 03656120981, la quale prevede per il servizio denominato "Servizio di supporto giuridico ai servizi sociali", che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella forma della proposta contrattuale n. 1471 del 06.09.2022;

Dato atto che la proposta economica è articolata come segue:

- Supporto telefonico quesiti semplici e di pronta soluzione (escluso approfondimenti);
- Pareri scritti o orali situazioni complesse che necessitano approfondimento/studio di documentazione + uno/tre contatti con l'operatore;
- Consulenze/Pareri per quesiti complessi che necessitano approfondimento/studio di documentazione + diversi contatti con l'operatore e/o contatti/accessi con Enti/Istituzioni;
- Incontro di supervisione/formazione;

Considerato che l'offerta presentata dallo Studio Legale Avvocato Mascia Ketty Bonetti Gandolfi, è ritenuta rispondente al fabbisogno da soddisfare e all'interesse pubblico oggetto del presente

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

affidamento, oltre che congrua in relazione al prezzo, in relazione all'andamento del mercato per questo tipo di servizio;

Dato atto che l'operatore presenta le qualità tecniche e professionali adeguate ad una corretta esecuzione della prestazione;

Considerato che a seguito di negoziazione è stato verificato:

- che l'offerta risponde alle esigenze e all'interesse pubblico che l'Azienda vuole perseguire con riferimento alla qualità della prestazione,
- che termini, modalità e condizioni della fornitura sono indicate nella proposta contrattuale presentata dallo Studio Legale,
- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione quantificato in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge, per il periodo aprile 2023/aprile 2025;

Ritenuto, quindi, di assumere l'impegno di spesa quale valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi per il periodo aprile 2023 - aprile 2025, per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre accessori di legge, con riserva di proroga annuale per il periodo maggio 2025- maggio 2026;

Dato atto che

- l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;

- l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

- per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

- il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG Z793ABCF9A;
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore dr.ssa Daniela Ottoni, la quale dichiara, in forza degli artt. 6bis della legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

Visti
- lo Statuto;
- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- la legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

Preso atto del Budget Pluriennale 2023-2025 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 08 del 17.02.2023;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

1. DI APPROVARE la proposta contrattuale n. 1471/2022 di servizio di supporto giuridico redatta dallo Studio Legale Avvocato Mascia Ketty Bonetti Gandolfi con sede in va G. Savoldo n. 6 – 25124 Brescia (BS) – CF: BNTMCK73170B157P – P.IVA 03656120981;

2. DI AFFIDARE direttamente all'operatore economico Studio Legale Avvocato Mascia Ketty Bonetti Gandolfi con sede in va G. Savoldo n. 6 – 25124 Brescia (BS) – CF: BNTMCK73170B157P – P.IVA 03656120981 il servizio di supporto giuridico agli operatori dei Servizi Sociali dell'Azienda al costo di complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge, per il periodo aprile 2023/aprile 2025, con riserva di proroga annuale per il periodo maggio 2025- maggio 2026;

3. DI PRENOTARE la spesa complessiva pari ad euro 5.000,00 oltre accessori di legge alle voci "Servizio Tutela Minori" e del "Servizio Sociale Territoriale" del Budget 2023-2025;

4. PRECISATO che il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale anche con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;

5. DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG Z793ABCF9A, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

6. DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni